

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - **Deliberazione n. 687 del 9 aprile 2009 – Legge regionale n. 16 del 28/11/2008 recante "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo". Determinazioni.**

**PREMESSO:**

- che con legge regionale n° 16 del 28 novembre 2008, pubblicata sul BURC n° 48 ter del 1 dicembre 2008, il Consiglio regionale della Campania ha adottato le misure finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario regionale previsti dal Piano di rientro dal disavanzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell'Accordo sottoscritto - ai sensi dell'art.1 comma 180 della legge n° 311 del 30 dicembre 2004 - tra il Presidente della Regione Campania ed i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;
- che, in particolare, il comma 1, lettera a) dell'art. 2 dispone che la definizione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali sia effettuata "in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo, comunque, una azienda per provincia" ed individua le seguenti Aziende sanitarie locali:
  - Azienda sanitaria locale Avellino
  - Azienda sanitaria locale Benevento
  - Azienda sanitaria locale Caserta
  - Azienda sanitaria locale Napoli 1
  - Azienda sanitaria locale Napoli 2
  - Azienda sanitaria locale Napoli 3
  - Azienda sanitaria locale Salerno
- che lo stesso art. 2 comma 1 lettera b) prescrive che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della Commissione Consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali, che deve completarsi entro il 30 giugno 2009"*;
- che con deliberazione n. 505 del 20/3/2009, la Giunta Regionale, acquisito il parere della V Commissione Consiliare, ha deliberato di costituire le nuove Aziende Sanitarie locali in applicazione dei criteri di cui alla citata L.r. n.16, definendone i relativi ambiti territoriali;
- che con la citata deliberazione n.505/2009, la Giunta Regionale ha dichiarato l'estinzione delle precedenti Aziende Sanitarie Locali;

**CONSIDERATO:**

- che con deliberazioni del 20/3/2009 la Giunta Regionale ha disposto la nomina dei Commissario Straordinari delle neo costituite Aziende sanitarie con decorrenza dalla data di notifica della deliberazione e con durata fino al completamento del processo di riorganizzazione, da realizzarsi entro il suddetto termine del 30.6.2009;
- che con le medesime D.G.R. sono stati assegnati ai Commissari, per il periodo transitorio, tutti i poteri di gestione e rappresentanza al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e gestionale delle neo costituite AA.SS.LL.;
- che con decreti del Presidente della Giunta Regionale del 23/3/2009 è stata disposta l'immissione nelle funzioni dei Commissario Straordinario delle neo costituite Aziende Sanitarie Locali, dalla data di notifica del decreto stesso e sino al completamento del processo di riorganizzazione da realizzarsi entro il 30.06.2009;

**RILEVATO:**

- che le deliberazioni della Giunta Regionale, oltre ad affidare ai Commissari Straordinari i compiti inerenti alla gestione degli affari correnti, assegnano la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già di titolarità delle Aziende dichiarate estinte, nonché il personale ad esse appartenenti, che confluisce nelle neo costituite AA.SS.LL ed i beni patrimoniali sia immobili che mobili delle sopresse Aziende;

- che con le medesime deliberazioni è stata espressamente disposta l'estinzione dei soggetti giuridici preesistenti e la contestuale costituzione della nuova Azienda Sanitaria Locale, individuando i criteri da assumere, tra cui:
  - a. individuazione del collegio sindacale delle nuove Aziende in ragione della maggiore entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali dell'anno precedente, fino alla costituzione del nuovo collegio sindacale;
  - b. individuazione dell'istituto tesoriere nel soggetto che ha gestito in precedenza la maggiore consistenza delle rimesse regionali, fino all'individuazione del nuovo tesoriere;
  - c. gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle Aziende preesistenti relativi alle funzioni ad esse conferite, assumendone i relativi diritti ed obblighi, nonché il personale appartenente alle disciolte Aziende che confluisce nella neo costituita A.S.L. per l'inquadramento nei ruoli sulla base delle disposizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro, a seguito della predisposizione dell'elenco del personale in servizio con i dati sullo stato giuridico e sul trattamento economico di ognuno;
  - d. ricognizione e predisposizione, entro sessanta giorni dall'insediamento, dello stato di consistenza dei beni patrimoniali, sia mobili che immobili, delle Aziende soppresse, che sono ricondotti al patrimonio dell'Azienda di destinazione, che deve essere trasmesso alla Giunta Regionale per l'adozione del provvedimento di competenza che costituirà titolo di trascrizione nei pubblici registri, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L.vo n.502/1992.

**RITENUTO** che il processo di accorpamento trova il suo avvio dalla data del 24/3/2009, momento in cui sono stati notificati ai Direttori Generali i provvedimenti di decadenza dai rispettivi incarichi per intervenuta estinzione dei soggetti giuridici preesistenti ed immessi nelle funzioni i Commissari Straordinari individuati dalla Giunta Regione della Campania;

**RAVVISATA** la necessità di stabilire ulteriori misure attuative omogenee per tutte le Aziende Sanitarie Locali oggetto di riordino, per lo svolgimento delle complesse operazioni necessarie entro i tempi stabiliti dalle richiamate disposizioni regionali, al fine di non arrecare pregiudizi all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e di garantire i livelli essenziali di assistenza delle Aziende accorpate, assicurando la continuità dell'azione amministrativa;

**VISTA** la legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008;

Propone e la Giunta in conformità, all'unanimità

### **DELIBERA**

Di stabilire le seguenti ulteriori misure attuative degli atti indicati in premessa:

1. il processo di accorpamento trova il suo avvio dalla data del 24/3/2009, momento in cui sono stati notificati ai Direttori Generali i provvedimenti di decadenza dai rispettivi incarichi per intervenuta estinzione dei soggetti giuridici preesistenti ed immessi nelle funzioni i Commissari Straordinari individuati dalla Giunta Regione della Campania;
2. di ribadire che il collegio dei revisori delle nuove Aziende è quello della disciolta Azienda destinataria della maggiore entità di risorse gestite desunte dalle assegnazioni regionali dell'anno precedente, fino alla costituzione del nuovo collegio sindacale, demandando ai Commissari Straordinari l'immediato avvio delle procedure per la costituzione degli Organi eventualmente già scaduti, giusta quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 32/1994;
3. di ribadire che il servizio di tesoreria delle neo costituite aziende è temporaneamente affidato all'istituto che ha gestito in precedenza, per una delle aziende accorpate, la maggiore consistenza delle rimesse regionali, demandando ai Commissari Straordinari l'avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo tesoriere.
4. nelle more delle procedure per l'affidamento del servizio unico di tesoreria ai sensi del D.L.vo n.163/2006 ("Codice degli Appalti"), le neo costituite Aziende potranno -fino al 31/5/2009- continuare a gestire i rapporti sui conti correnti dei precedenti tesorieri al fine di garantire la correntez-

- za tributaria, previdenziale ed assistenziale, il trattamento economico dei dipendenti e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi preesistenti;
5. al fine di effettuare la ricognizione e la predisposizione dello stato di consistenza economico-finanziaria delle Aziende soppresse, i Commissari Straordinari acquisiranno, non oltre il 15/6/2009, dai Tesorieri individuati al punto precedente la consistenza contabile relativamente ai rapporti giuridici gestiti per consentire la riconciliazione con le contabilità delle Aziende soppresse. Il consolidamento dei dati contabili deve essere riferito al primo trimestre 2009. Entro il 15 giugno 2009, le risultanze economico-patrimoniali delle soppresse Aziende dovranno confluire nei bilanci consolidati delle neo costituite Aziende Sanitarie.
  6. di ribadire che compete ai Commissari Straordinari la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle Aziende preesistenti relativi alle funzioni ad esse conferite;
  7. di fissare al 31/5/2009 il termine ultimo entro il quale predisporre l'elenco del personale in servizio presso le Aziende accorpate, con i dati sullo stato giuridico e sul trattamento economico di ognuno, ai fini dell'inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle neo costituite AA.SS.LL., nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro;
  8. di demandare all'AGC 01 il compito di adottare i provvedimenti attuativi e conseguenti alla intervenuta nomina dei Commissari Straordinari e dei Sub-Commissariari in analogia a quanto previsto per fattispecie simili e anche a quanto disposto al riguardo dalle normative di settore vigenti;
  9. di autorizzare i Commissari Straordinari ad avvalersi di una struttura di supporto che potranno costituire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  10. di autorizzare i Commissari Straordinari ad avvalersi, in ogni caso, di personale della Giunta Regionale che potrà essere comandato con oneri a carico dell'Ente di appartenenza.
  11. di trasmettere la presente deliberazione alle AA.GG.CC. 01,19, 20 per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;
  12. di demandare all'A.G.C. 19 la trasmissione del presente atto ai Commissari Straordinari delle neo costituite Aziende Sanitarie Locali.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*